



Avv. Rita ABBATE

Repertorio n. 18.056

Raccolta n. 14.134

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ**

**"FARMAVALDARNO S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Registrato a**

**Firenze**

**Il 15/09/2023**

**N° 33354 Serie 1T**

Il giorno undici del mese di settembre dell'anno duemilaventitrè, in Figline e Incisa Valdarno, Piazza IV Novembre n. 3, alle ore 15.00 (quindici) su richiesta di parte.

Avanti a me avv. **Rita ABBATE**, Notaio in Reggello, con studio in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**SI E' RIUNITA**

l'assemblea della Società **"FARMAVALDARNO S.P.A."** con sede in Figline e Incisa Valdarno, Via C. Pisacane n. 33/35/37, capitale sociale Euro 636.000,00 (seicentotrentaseimila virgola zero zero) i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero - codice fiscale: 05374530482, nonché al R.E.A. con il numero: 542220, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Modifiche allo statuto sociale: modifiche art. 19 relativa alle modalità di tenuta a distanza delle assemblee e art. 38 relativa alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del consiglio di amministrazione;**
- 2) **Varie ed eventuali**

**E' PRESENTE**

- **MOLINU Rosalia**, nata a Ozieri (SS) il giorno 4 gennaio 1967 e residente in Figline e Incisa Valdarno, Località Gaville n. 7, **codice fiscale: MLN RSL 67A44 G203N**, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della sopra indicata Società e domiciliata per la carica presso la predetta sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora MOLINU Rosalia.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione e nel rispetto del vigente statuto sociale da atto di quanto segue:

- è presente

**il socio "COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO"** con sede legale in Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio n. 5, codice fiscale: 06396970482, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore signora MUGNAI Giulia, nata a Montevarchi il giorno 21 marzo 1987, codice fiscale: MGN GLI 87C61 F656J, domiciliata come sopra, legittimata in virtù di deli-

bera del Consiglio Comunale n. 36 del giorno 14 luglio 2023, titolare di n. 49.250 (quarantanovemiladuecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna e, pertanto, di un numero di azioni del valore complessivo di Euro 492.500,00 (quattrocentonovantaduemilacinquecento);

-- è presente

**il socio "COMUNE DI CAVRIGLIA"** con sede legale in Cavriglia, Viale P. di Piemonte n. 9, codice fiscale: 00242200517, in persona del signor STAGI Thomas, nato a Montevarchi il giorno 2 agosto 1981, codice fiscale: STG TMS 81M02 F656C, domiciliato come sopra, per delega conferitagli dal sindaco pro tempore, a sua volta legittimato in virtù di delibera del Consiglio Comunale n. 27 del giorno 29 giugno 2023, titolare di n. 5.000 (cinquemila) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna e, pertanto, di un numero di azioni del valore complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila);

-- è presente presente

**il socio "COMUNE DI REGGELLO"** con sede legale in Reggello, Piazza F. D. Roosevelt n. 1, codice fiscale: 01421240480, in persona della signora BARTOLINI Adele, nata a Firenze il giorno 10 luglio 1978, **codice fiscale: BRT DLA 78L50 D612T**, domiciliata come sopra, per delega conferitagli dal sindaco pro tempore, a sua volta legittimato in virtù di delibera del Consiglio Comunale n. 62 del giorno 23 giugno 2023, titolare di n. 5.000 (cinquemila) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna e, pertanto, di un numero di azioni del valore complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila);

- è presente

- **il socio PAMPALONI Anna**, nata a Figline Valdarno il giorno 26 luglio 1955, codice fiscale: PMP NNA 55L66 D583V, titolare di n. 2.221 (duemiladuecentoventuno) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna e, pertanto, di un numero di azioni del valore complessivo di Euro 22.210,00 (ventiduemiladuecentodieci);

- è

- **il socio ZACCAGNINI Marco**, nato a San Giovanni Valdarno il giorno 19 settembre 1965, codice fiscale: ZCC MRC 65P19 H901V, titolare di n. 1.203 (milleduecentotré), azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna e, pertanto, di un numero di azioni del valore complessivo di Euro 12.030,00 (dodicimilatrenta);

- n. 926 (novecentoventisei) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna, pertanto, un numero di azioni del valore complessivo di Euro 9.260,00 (novemiladuecentosessantasei virgola zero zero) sono di titolarità della medesima **società FARMAVALDARNO S.P.A. quale titolare di azioni proprie** ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile; che, pertanto, anche ai sensi dell'art. 2357ter comma due del codice civile è rappresentato il 100% (cento per cento)

del capitale sociale;

--- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di essa costituita Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre dei Consiglieri:

-- è presente il signor CAMICIOTTI Alessandro, nato a Figline Valdarno il giorno 1° febbraio 1985, codice fiscale: CMC LSN 85B01 D583J;

-- è ASSENTE in quanto dimissionario il signor NANNUCCI Andrea, nata a Figline Valdarno il giorno 18 maggio 1974, codice fiscale: NNN NDR 74E18 D583P;

--- che, inoltre, del Collegio Sindacale:

-- è presente il Presidente signora GATTARI Meri, nata a San Miniato il giorno 4 luglio 1970, codice fiscale: GTT MRE 70L44 I046E;

-- è presente il Sindaco signora MENGOZZI Elena, nata a Fucecchio il giorno 18 settembre 1976, codice fiscale: MNG LNE 76P58 D815L;

-- è presente il Sindaco signor CILOTTI RANIERI Mario, nato a Pontedera il giorno 18 giugno 1974, codice fiscale: CLT RRM 74H18 G843F;

inoltre è assente il Revisore Legale TERENCEZI Simone, nato a San Marcello Pistoiese il giorno 26 maggio 1961, codice fiscale: TRN RSR 61E26 H980U;

come risulta anche dal foglio presenze che in originale si allega al presente verbale sotto la lettera "A", documento di cui si omette la lettura per dispensa avutane dal costituito;

--- che ad ogni azione ordinaria compete un voto;

--- che non vi sono more nei versamenti ai sensi dell'art. 2344, ultimo comma, cod. civ., né sussistono altre limitazioni all'esercizio del diritto di voto;

--- che non esistono titolari del diritto di voto diversi dai soci ed in particolare, la società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi;

--- che gli amministratori, i sindaci ed i soci, presenti dichiarano di essere debitamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed inoltre che alcuno degli intervenuti si trova in una situazione di conflitto di interessi con gli argomenti posti all'ordine del giorno;

**--- che il medesimo Presidente si è personalmente accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti dando atto che lo statuto sociale non prevede l'obbligo di deposito delle azioni e che trattandosi di società che non fa ricorso al capitale di rischio non si applica l'art. 2341 ter del c.c.;**

#### DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto sociale per questo giorno, ora e luogo ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

## DISCUSSIONE

Il Presidente espone all'assemblea l'opportunità, nonché necessità di procedere a modificare il testo **dell'art. 19** del vigente Statuto Sociale in merito all'opportunità di prevedere la possibilità di tenere le assemblee a distanza, nonché di modificare **l'art. 38** del vigente statuto sociale in tema di riunioni del Consiglio di amministrazione introducendo anche per quest'ultimo la possibilità di tenerlo a distanza in ragione di quanto segue:

**1)** la legge 24 febbraio 2023 n.14 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2023) all'articolo *10-undecies stabilisce che: "All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023", per cui il nuovo testo dell'articolo citato è: "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, era stato prorogato al 31 luglio 2023", prevedendo, pertanto, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si potesse svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. A tale riguardo, il Presidente, con il supporto di me Notaio, richiama altresì la massima n.187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione potrebbe anche riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Essendo oramai decorso il termine del 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitré) non è più possibile per le società tenere le assemblee a distanza in assenza di una precisa clausola statutaria che ne regolamenti lo svolgimento, mentre di contro la detta modalità, utilizzata durante la Pandemia da Covid-19, ha dimostrato la propria utilità nella gestione ed organizzazione societaria.*

Propone, pertanto, di modificare l'art. 19 del vigente statuto sociale come segue:

### "CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

#### **Art. 19**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta

giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso trova applicazione l'ultimo paragrafo dell'articolo 2364, ultimo comma, c.c.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Presidente dell'assemblea ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale ovvero qualora anche il Presidente intervenga mediante video-conferenza o teleconferenza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il soggetto deputato alla verbalizzazione;
- tutti i soci presenti ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;
- i soci intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

Le assemblee in audio/video-conferenza o teleconferenza si intenderanno tenute nel luogo in cui si trova il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- le modalità con cui deve avvenire l'assemblea in video e in teleconferenza assicurando la esatta identificazione dei partecipanti nonché gli idonei dispositivi che verranno utilizzati per assicurare la regolarità del collegamento e della partecipazione degli intervenuti.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purchè venga

assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso". Il Presidente propone altresì di estendere la possibilità di tenere a distanza anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione proponendo la modifica dell'art. 38 del vigente statuto come segue:

**"DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 38**

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da 2 (due) consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica sia certificata o meno, purchè venga assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, dando in ogni caso prova della spedizione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata o meno, purchè venga assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio/video-conferenza o teleconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente dell'organo amministrativo deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Presidente dell'organo amministrativo ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale, ovvero qualora anche il Presidente intervenga mediante audio/video-conferenza o teleconferenza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il soggetto deputato alla verbalizzazione;
- i membri dell'organo amministrativo ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;
- tutti gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

Le riunioni in audio/video-conferenza o teleconferenza si intenderanno tenute nel luogo in cui si trova il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente. Nell'avviso di convocazione devono essere indicate con precisione le modalità del collegamento e l'utilizzo di dispositivi che consentano la corretta partecipazione degli intervenuti.".

#### **DELIBERAZIONI**

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

l'assemblea della Società "**FARMAVALDARNO S.P.A.**"

#### **DELIBERA**

##### **I**

- di modificare l'art. 19 del vigente Statuto Sociale nel testo come sopra proposto;

##### **II**

- di modificare l'art. 38 del vigente Statuto Sociale nel testo come sopra proposto;

##### **III**

- di demandare all'Organo Amministrativo l'esecuzione dell'intera operazione, conferendogli i più ampi poteri per il compimento degli atti necessari all'attuazione delle presenti deliberazioni.

Tale testo viene messo ai voti dal Presidente, punto per punto e nel suo complesso e, dopo prova e controprova, viene proclamato dal Presidente stesso e approvato all'unanimità. I membri del Collegio Sindacale esprimono parere favorevole.

#### **PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI e CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente proclama i risultati della votazione, non essendoci null'altro da deliberare e non essendoci nulla di cui discutere in relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea viene chiusa alle ore 15.35 (quindici e trentacinque).

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" il nuovo testo dello statuto sociale nella sua versione aggiornata previa lettura datane da me Notaio.

#### **ATTO PUBBLICO**

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su quattro fogli per quindici facciate, del quale ho dato lettura alla costituita, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 16.12 (sedici e dodici).

F.to MOLINU Rosalia.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).

\*\*\*\*\*

"FARMAVALDARNO S.P.A."  
 FOGLIO PRESENZE  
 ASSEMBLEA DEL 11 SETTEMBRE 2023  
 ELENCO SOCI

INTESTATARIO	N. AZIONI	FIRMA	DELEGATO
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	49.250	<i>Galielese</i>	
COMUNE DI CAVRIGLIA	5.000		<i>Manfredini</i>
COMUNE DI REGGELLO	5.000		<i>Adelle Belli</i>
PAMPALONI Anna	2.221	<i>Alessandro Pampaloni</i>	
ZACCAGNINI Marco	1.203	<i>Marco Zaccagnini</i>	
AZIONI PROPRIE	926	<i>Rosalia Molinu</i>	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	CARICA	FIRMA
MOLINU Rosalia	Presidente	<i>Rosalia Molinu</i>
CAMICIOTTI Alessandro	Consigliere	<i>Alessandro Camiciotti</i>
NANNUCCI Andrea	Consigliere	ASSENTE

COLLEGIO SINDACALE


	CARICA	FIRMA
GATTARI Meri	Presidente	<i>Gattari Meri</i>
MENGOZZI Elena	Sindaco	<i>Elena Mengozzi</i>
CILOTTI RANIERI Mario	Sindaco	<i>Mario Ciotti Ranieri</i>

REVISORE LEGALE

TERENZI Simone	ASSENTE
----------------	---------

*Rosalia Molinu*

"Il conferimento dei dati personali necessari alla redazione del verbale di cui alla presente assemblea avviene per finalità di adempimento alla normativa applicabile alla Società a cui ciascuno è legato quale: socio, amministratore, consigliere, delegato, etc. e per l'esecuzione dell'incarico al professionista, pubblico ufficiale, che contestualmente alla sottoscrizione della presente Le consegna la propria informativa ex art 13 del D.Lgs. n. 196 del 2016/679."







S T A T U T O  
T I T O L O I

DENOMINAZIONE

**Art. 1**

Ai sensi della vigente normativa sui servizi pubblici locali di cui al TUEL Decr. Lgs. 267/00, nonché del D.Lgs n. 175/2016 è costituita una società per azioni denominata "FARMAVALDARNO S.p.A."

La Società è a esclusiva partecipazione pubblica ai sensi del TUEL 267/00, nonché del D.Lgs n. 175/2016 e degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile e in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile e fatte salve le partecipazioni che la legge riserva ai farmacisti dipendenti così come previste dalla l. 362/91.

SEDE

**Art. 2**

La società ha sede in Figline e Incisa Valdarno.


La Società potrà aprire farmacie, uffici e depositi su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, ed esternamente a tali territori, previa delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

OGGETTO

**Art. 3**

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'erogazione di servizi connessi alla tutela sanitaria, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente, in particolare:
  - la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla Tabella XIV cat. 9, 10, 13, 16, 19 ed alla Tabella IX, nonché alla Tabella speciale per i titolari di farmacie dei D.M. 375 del 4.8.1988 e successive modificazioni;
  - la vendita di materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;
  - la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed



*Renato Mulini*

educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;  
- le prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati;  
- l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi;  
- la gestione di ambulatori e poliambulatori medici.

Nell'oggetto rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere, la gestione di altri servizi pubblici;  
- studi, ricerche, consulenze, progettazione.

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dalle Amministrazioni comunali, nonché nei limiti della legislazione vigente, per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto aziendale o ad esso complementari, l'Azienda può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali. L'Azienda può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie.

La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci.

Nei limiti legali, la società può compiere tutte le operazioni di tipo organizzativo, commerciale, finanziario, industriale, mobiliare ed immobiliare, ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve ovviamente le operazioni che la normativa tempo per tempo vigente riserva ad altre società, categorie di persone o Enti.

#### DURATA

##### **Art. 4**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'assemblea dei soci, nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

#### DOMICILIO

##### **Art. 5**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si farà riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche e alla sede legale per le persone giuridiche o enti.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SOCI

Art. 6

Soci della società FARMAVALDARNO S.p.a. sono i Comuni, nonché i Farmacisti dipendenti a tempo indeterminato che prestavano servizio presso le farmacie comunali, al momento del conferimento in società delle farmacie di appartenenza. La partecipazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

T I T O L O   I I  
CAPITALE E AZIONI

Art. 7

Il capitale sociale è determinato in Euro 636.000,00 (seicentotrentaseimila) diviso in n. 63.600 (sessantatremilaseicento) azioni di Euro 10,00 (dieci) cadauna. Non è prevista l'emissione dei relativi titoli. Le azioni sono indivisibili e obbligatoriamente nominative. Non possono essere costituite in pegno ne date in alcuna forma di garanzia se non ai soggetti che, per legge e statuto, possono essere soci.

OBBLIGAZIONI

Art. 8

La società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili con delibera assunta dalla assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto. Gli obbligazionisti debbono nominare un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 28 del presente statuto.

PATRIMONI DESTINATI

Art. 9

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi del presente statuto.

FINANZIAMENTI


Art. 10

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

CONTRIBUTI ALLA SOCIETÀ - ACQUISIZIONE E GESTIONE DI SERVIZI

Art. 11

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo dell'attività prevista nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi. L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione della attività e ogni altro investimento durevole è subordinata



*Indirizzo  
fondrie*

alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso. L'organo amministrativo deve dare atto della economicità nell'atto di approvazione.

#### TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

##### Art. 12

Possono essere soci solo i soggetti a ciò legittimati dalla legge. Ovverosia i Comuni, nonchè i Farmacisti dipendenti a tempo indeterminato che prestavano servizio presso le farmacie comunali, al momento del conferimento in società delle farmacie di appartenenza.

Il trasferimento delle azioni o di diritti sulle azioni può avere luogo solo a favore dei soggetti che la legge ammette a partecipare a questo tipo di società come sopra individuati.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi e conformarsi al precetto normativo in materia.

In caso di trasferimento delle azioni, di diritti sulle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi e ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione di pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria non è consentita.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Per rendere possibile quanto sopra, il socio che intenda cedere le proprie azioni a terzi o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la persona del cessionario,



il prezzo richiesto e le altre modalità di trasferimento.  
L'organo amministrativo nei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione diffonde la comunicazione ai soci, al loro domicilio risultante ex art. 5 di questo Statuto.  
Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero pacchetto offerto. Qualora il diritto di prelazione nell'acquisto sia esercitato da più di un socio, le azioni offerte saranno ripartite tra loro in proporzione alle quote già possedute. Qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, la prelazione si intenderà rinunciata e il gradimento concesso e il socio stesso potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella comunicazione.

#### DECESSO DEL SOCIO PERSONA FISICA

##### Art. 13

In caso di morte della persona fisica socia si estinguono le azioni e i diritti di cui all'articolo precedente, a chi succede al socio defunto spetta la liquidazione del valore delle azioni e dei diritti già spettanti al defunto stesso, determinato con gli stessi criteri di valutazione della partecipazione del socio recedente previsti dal presente statuto. La liquidazione della partecipazione del socio defunto è effettuata dagli altri soci, dai terzi o dalla società applicando le stesse regole dettate per la liquidazione della partecipazione del socio recedente.

#### RECESSO


##### Art. 14

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

I soci farmacisti dipendenti a tempo indeterminato potranno, altresì, recedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la società conseguente a volontarie dimissioni, licenziamento o pensionamento per raggiunti limiti di età, anzianità, invalidità o malattia.



*Handwritten signature: Rosalia Molteni*

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese della delibera che legittima il recesso o entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta il diritto all'esercizio del recesso del socio farmacista, con indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. I soci farmacisti dipendenti, per la specifica fattispecie della cessazione del rapporto di lavoro, avranno comunque garantito il diritto di proporre la richiesta di recesso, con l'esclusione solo del caso in cui sia deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'organo di controllo contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a loro spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più

diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, c.c..  
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio  
recedente agli altri soci in proporzione al numero delle  
azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione  
spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,  
sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle  
imprese entro quindici giorni dalla determinazione  
definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine  
per l'esercizio d'opzione non inferiore a trenta giorni e  
non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne  
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione  
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo  
amministrativo anche presso terzi legittimati ad entrare  
nella compagine sociale.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del  
socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono  
rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando  
riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto  
dall'art. 2357, comma terzo c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve  
essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la  
riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della  
società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si  
applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo,  
terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la  
società si scioglie.

#### UNICO SOCIO

##### Art. 15


Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o  
muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai  
sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per  
l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione  
contenente l'indicazione del cognome e nome o della  
denominazione, della data e luogo di nascita o di  
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza  
dell'unico socio.

Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei  
soci, gli amministratori ne devono depositare la  
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può  
provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere  
riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei  
soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO



*Sanclup (molin)*



#### Art. 16

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

#### T I T O L O   I I I

#### A S S E M B L E E   D E I   S O C I

#### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

#### Art. 17

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea nel procedere alla nomina degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale terrà anche conto delle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali sulla parità di genere vigenti al momento della nomina e rinnovo degli stessi.

L'assemblea è, inoltre, tenuta a valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Qualora la società decida di non integrare gli strumenti di governo societario con quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), dovrà darne conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4 art. 6 del D.Lgs 175/2016.

E' comunque ed in ogni caso vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

##### **Art. 18**

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestito obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea di cui all'articolo 32 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

##### **Art. 19**


L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso trova applicazione l'ultimo paragrafo dell'articolo 2364, ultimo comma, c.c.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Presidente dell'assemblea ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in



*Rosario Mulino*

modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale ovvero qualora anche il Presidente intervenga mediante video-conferenza o teleconferenza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il soggetto deputato alla verbalizzazione;

- tutti i soci presenti ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;

- i soci intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

Le assemblee in audio/video-conferenza o teleconferenza si intenderanno tenute nel luogo in cui si trova il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- le modalità con cui deve avvenire l'assemblea in video e in teleconferenza assicurando la esatta identificazione dei partecipanti nonché gli idonei dispositivi che verranno utilizzati per assicurare la regolarità del collegamento e della partecipazione degli intervenuti.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purchè venga assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso".

Il Presidente propone altresì di estendere la possibilità di tenere a distanza anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione proponendo la modifica dell'art. 38 del vigente statuto come segue:

#### ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

##### **Art. 20**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### ASSEMBLEA TOTALITARIA

**Art. 21**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM**

**Art. 22**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale;
- in seconda e in ogni ulteriore convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM**

**Art. 23**

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea


Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) lo scioglimento anticipato;
- c) la proroga della durata;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

**NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM**

**Art. 24**



*Handwritten signature in black ink, possibly reading 'Foschi' or similar.*

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

#### RINVIO DELL'ASSEMBLEA

##### **Art. 25**

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

##### **Art. 26**

I soci, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c., devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura pari al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

#### RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

##### **Art. 27**

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non



può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi né comunque alle persone escluse dall'articolo 2372 c.c. .

#### PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

##### Art. 28

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.


L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.



*Rosalup Chelton*

**PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE:**  
**SVOLGIMENTO DEI LAVORI E MODALITA' DI VOTO**

**Art. 29**

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

**ASSEMBLEE SPECIALI**

**Art. 30**

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni o strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.

La società, ove sia titolare di azioni speciali o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere sull'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

#### ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

##### Art. 31

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### T I T O L O I V

#### A M M I N I S T R A Z I O N E

#### COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Art. 32

L'amministrazione della società spetta all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

In particolare ai sensi dell'art. 14 comma 2 D.Lgs. 175/2016 qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3 del medesimo D.Lgs., uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

#### DIVIETO DI CONCORRENZA

##### Art. 33

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

#### COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO


##### Art. 34

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

#### NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Art. 35

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo



*Ferdinando*



amministrativo e alla loro nomina.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. La nomina dell'organo amministrativo, ove collegiale, è in ogni caso effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, in conformità alla disciplina di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e s.m.i.. La sostituzione degli amministratori venuti a cessare in corso di mandato avviene nel rispetto della quota di cui sopra.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

#### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### **Art. 36**

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea:

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### ORGANI DELEGATI

##### **Art. 37**

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, determinandone i poteri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

Il consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega.

L'amministratore delegato è tenuto a riferire al consiglio

di amministrazione ed all'organo di controllo con cadenza almeno semestrale.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 38**

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da 2 (due) consiglieri di amministrazione. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica sia certificata o meno, purchè venga assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, dando in ogni caso prova della spedizione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata o meno, purchè venga assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.


In caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio/video-conferenza o teleconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente dell'organo amministrativo deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il Presidente dell'organo amministrativo ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale, ovvero qualora anche il Presidente intervenga mediante audio/video-conferenza o teleconferenza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il soggetto deputato alla verbalizzazione;
- i membri dell'organo amministrativo ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;
- tutti gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

Le riunioni in audio/video-conferenza o teleconferenza si



*Società Anonima*

intenderanno tenute nel luogo in cui si trova il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate con precisione le modalità del collegamento e l'utilizzo di dispositivi che consentano la corretta partecipazione degli intervenuti.

#### RAPPRESENTANZA SOCIALE

##### Art. 39

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta inoltre all'amministratore delegato, nei limiti della delega conferita e se del caso con gli ulteriori limiti fissati dal consiglio in sede di delega.

L'organo amministrativo cui spetta la rappresentanza della società, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

##### Art. 40

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, è vietato prevedere la corresponsione di gettoni di presenza o premi a seguito dei risulta raggiunti dall'organo amministrativo dopo lo svolgimento dell'attività. Agli stessi è vietato corrispondere ogni e qualsiasi indennità e/o trattamento per la cessione della carica e/o per la fine del mandato.

La remunerazione dell'organo di amministrazione è stabilita dall'assemblea dei soci, sentito il parere del collegio sindacale.

Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa

quando chi abbia commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'art. 5 comma 3, D.Lgs. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### Art. 41

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione nel rispetto della normativa vigente anche in materia di parità di genere.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci effettivi possono essere riconfermati per non più di tre mandati anche non consecutivi.

Il collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.


#### IL CONTROLLO CONTABILE

##### Art. 42

Il controllo contabile è esercitato con le modalità indicate negli articoli 2409 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del codice civile e dovrà essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

#### ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E AUTONOMIA DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Art. 42 bis



*Luigi Indice*



I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie e qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

#### B I L A N C I O E U T I L I

##### **Art. 43**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

#### S C I O G L I M E N T O E L I Q U I D A Z I O N E

##### **Art. 44**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'articolo 2447 c.c.
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo

amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli altri dati di cui al punto c) del primo comma dell'articolo 2487 c.c.
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### Art. 45

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.


La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, senza vincoli di procedura, ai sensi dell'art. 816 del c.p.c., rispettando il principio del contraddittorio, ascoltate le parti e, comunque, rispettando il disposto del terzo comma del medesimo articolo 816 del c.p.c., fatta ovviamente eccezione per le controversie per le quali questa modalità di soluzione non sia ammessa..

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.



A handwritten signature, possibly 'Gennepi Malton', is written vertically on the right side of the page. Above the signature is a circular stamp, likely a notary seal, which is partially obscured by a large, loopy handwritten scribble.

